



**COMUNE DI CUPELLO**

*PROVINCIA DI CHIETI*

***REGOLAMENTO***

**PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_

## INDICE

Articolo 1 -Finalità del regolamento

Articolo 2- Fonti normative

Articolo 3 -Definizioni

Articolo 4- Sfera di applicazione del Regolamento

Articolo 5- Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio

Articolo 6- Concessione del posteggio

Articolo 7- Carta di esercizio e attestazione annuale

Articolo 8- Modalità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche

Articolo 9- Localizzazioni aree pubbliche mercantili

Articolo 10- Localizzazione dei posteggi isolati

Articolo 11- Modalità per l'esercizio dell'attività in forma itinerante

Articolo 12- Disciplina degli imprenditori agricoli - ambito di applicazione

Articolo 13- Criteri per l'assegnazione della concessione di posteggi

Articolo 14- Modalità di accesso e sistemazione delle attrezzature

Articolo 15- Orario di svolgimento dell'attività

Articolo 16- Decadenza e sospensione dei titoli abilitativi

Articolo 17 – Fiere-Sagre-Feste-Manifestazioni-Domande Contemporanea Priorità

Articolo 18- Assegnazione dei posteggi non occupati-Spunta

Articolo 19- Bando Pubblico assegnazione dei posteggi nel mercato

Articolo 20-Verifica delle assenze

Articolo 21- Posteggi non assegnati trasferimenti-priorità

Articolo 22-Verifica delle presenze

Articolo 23- Impedimenti all'esercizio dell'attività

Articolo 24-Subingresso e Reintestazione dell'autorizzazione

Articolo 25-Divieta a carico dei concessionari

Articolo 26-Vendita a domicilio

Articolo 27-Normativa igienico-sanitaria

Articolo 28-Canone di occupazione suolo pubblico

Articolo 29-Sospensione canone di concessione

Articolo 30-Norme Generali

Articolo 31-Disposizioni compatibili

Articolo 32-Disposizioni transitorie e finali

Articolo 33- Esposizione dei documenti e pubblicità dei prezzi

Articolo 34-Rimandi

Articolo 35-Sanzioni Amministrative

Articolo 36-Sanzioni accessorie

Articolo 37-Entrata in vigore

Allegati: Cartografia mercato settimanale -Cartografia Fiera Madonna del Rosario.

## **ART. 1**

### **FINALITÀ DEL REGOLAMENTO**

Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano agli operatori di commercio operanti in Cupello su aree pubbliche nonché, limitatamente all'uso delle aree e dei posteggi ed alle soste, ai produttori agricoli di cui al d.lgs. 228/2001. Tali attività sono svolte da soggetti in possesso di autorizzazione commerciale. Il titolo abilitativo di cui alla tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016 e la concessione di posteggio è rilasciata contestualmente dal SUAP in cui ha sede il posteggio secondo i criteri previsti dall'Intesa di cui all'art.70, comma 5, del D.lgs 59/2010, e dall'art.84 della L.R. 23 del 31.07.2018. Il presente regolamento si applica a tutte le attività di vendita svolte dai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su mercati settimanali o su posteggi isolati (fuori mercato) nonché per l'attività commerciali svolte in forma itinerante. Il regolamento favorisce lo sviluppo delle attività commerciali e promozionali sulle aree pubbliche in generale e in particolare modo dei mercati e fiere, attraverso un miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori e delle possibilità di acquisto dei consumatori. Per il raggiungimento di tali obiettivi il regolamento prevede le seguenti finalità:

- favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e una adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore e ai turisti;
- assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrio ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale dei mercati e delle fiere, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- valorizzare la funzione commerciale resa da mercati e fiere, al fine di assicurare un servizio anche nelle zone non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;
- salvaguardare e riqualificare il centro storico, attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
- salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente.

## **ART. 2**

### **FONTI NORMATIVE**

- 1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche nel Comune di Cupello, ai sensi dell'articolo 16 della Legge Regionale 23 dicembre 1999, n. 135 (Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del D. Lg. 31 marzo 1998, n. 114) e s.m.i., dell'Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012 (di seguito nominata Intesa), come attuata dal Documento Unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24 gennaio 2013, prot. 13/009/CR11/C11, Legge Regionale del 31.07.2018 n.23 Titolo VII.

•

## ART. 3

### DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende:

#### 1.COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

È l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

#### 2.AREE PUBBLICHE

Sono le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di pubblico passaggio e le aree, di qualunque natura, destinate ad uso pubblico.

#### 3.POSTEGGIO

È la parte di area pubblica o di area privata, di cui il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione al titolare della autorizzazione amministrativa per il commercio, per esercitarvi l'attività.

#### 4. CONCESSIONE DI POSTEGGIO

L'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera al di fuori di essi;

#### 5.POSTEGGIO ISOLATO O FUORI MERCATO

Uno o più posteggi fuori mercato dati in concessione su area pubblica ubicati in zone non individuabili come mercato;

#### 6.MERCATO

È un'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, coperta o scoperta, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni o tutti i giorni della settimana per l'offerta al dettaglio di merci e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi. La qualifica di area mercatale è recepita nelle norme urbanistiche.

#### 7.MERCATO RISERVATO AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Il mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (Legge finanziaria 2007), nonché le altre tipologie di mercati riservati all'esercizio della vendita diretta, ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 228/2001, costituiti dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano una delle attività di cui all'art.2135 del codice civile e che risultano iscritti al registro delle imprese di cui alla legge 580/1993, su area pubblica o privata;

#### 8. MERCATO DELL'USATO -DELL'ANTIQUARIATO - DEL COLLEZIONISMO

Il mercato che si svolge anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico o privato avente in particolare come specializzazioni merceologiche o prevalenti l'hobbismo, l'antiquariato, l'oggettistica antica, le cose vecchie anche usate, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione e simili;

#### 9. FIERA

La manifestazione caratterizzata dall'afflusso sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche in giorni stabiliti, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

#### 10. FIERA PROMOZIONALE

Le manifestazioni fieristiche di carattere straordinario finalizzate alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche;

#### 11. NUMERO DI PRESENZE IN UN MERCATO

Indica il numero delle volte in cui un operatore si presenta per partecipare ad un mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

#### 12. SPUNTA

È la modalità di assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi, in un mercato o in una fiera;

#### 13. MERCATO STRAORDINARIO

L'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;

#### 14. ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI

Quelle maggiormente rappresentative per il commercio su aree pubbliche e per l'artigianato, le associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale per il settore del commercio su aree pubbliche e per il settore dell'artigianato;

#### 15. MERCATO SPECIALIZZATO

Il mercato in cui l'ottanta per cento dei posteggi e delle merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e il venti per cento sono merceologie di servizio al mercato stesso;

#### 16. FIERA SPECIALIZZATA

La manifestazione dove per il novanta per cento dei posteggi le merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e per il 10 per cento sono merceologie di servizio alla fiera stessa.

#### 17. HOBBISTI

Soggetti che vendono barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore secondo i criteri stabiliti dall'art.92 della L. R. 23/2018.

### **ART. 4**

#### **SFERA DI APPLICAZIONI DELREGOLAMENTO**

Il presente Regolamento si applica a coloro che intendono svolgere attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche nei modi e con i mezzi consentiti dal presente regolamento, dalle leggi Regionali, dalle leggi dello Stato, dalle norme, direttive e regolamenti nazionali e locali.

Il presente Regolamento non si applica agli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese, i quali esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi del D.Lgs.18.05.2001, n. 228, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

Il presente Regolamento non si applica a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio dei consumatori, ai sensi dell'art. 1, comma 78 della L.R. 11/2008.

Salvo che per le disposizioni relative alla concessione del suolo pubblico, il presente Regolamento non si applica a chi venda o esponga per la vendita esclusivamente le proprie opere d'arte.

## **ART. 5**

### **AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ MEDIANTE POSTEGGIO**

Ai sensi della L.R. n. 23 del 31.07.2018, art. 84, il Comune esercita le seguenti funzioni e compiti concernenti:

1. il titolo abilitativo di cui alla tabella A allegata al d.lgs. 222/2016 e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal SUAP del Comune in cui ha sede il posteggio, secondo le procedure e i criteri previsti dall'Intesa di cui all'art. 70, comma 5, del d.lgs 59/10 (Intesa). Ogni singolo posteggio è oggetto di distinto titolo abilitativo o concessione;
2. Il titolo abilitativo di cui al comma 1 consente anche:
  - a. l'esercizio nell'ambito del territorio regionale dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;
  - b. la partecipazione alle fiere sull'intero territorio nazionale.
3. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare del titolo abilitativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, inizia l'attività di vendita. Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
4. Il titolo abilitativo dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari consente anche la somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'idoneità alla somministrazione risulta da apposita annotazione sul titolo abilitativo.

## **ART. 6**

### **CONCESSIONE DEL POSTEGGIO**

1. I comuni, previo bando pubblico, provvedono al rilascio del titolo abilitativo di cui alla tabella A allegata al D.lgs. 222/2016 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nonché alla contestuale assegnazione delle concessioni dei posteggi definendone, per questi ultimi, la relativa durata nel rispetto di quanto previsto al comma 2. I comuni entro il 31 gennaio di ogni anno, inviano al Servizio regionale competente in materia di commercio i bandi pubblici al fine della loro pubblicazione, entro i trenta giorni successivi, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. I bandi sono pubblicati anche sul sito istituzionale del Comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative. I suddetti bandi prevedono termini certi e definiti di presentazione delle domande di assegnazione, al fine di consentire un adeguato esercizio della programmazione di competenza regionale e garantire al contempo la più ampia partecipazione degli operatori.
2. La concessione di posteggio nei mercati, ivi compresi i posteggi isolati, o nelle fiere ha una durata pari a dodici anni, salvo diversa determinazione del Comune nel rispetto dell'Intesa (art. 85/2). Nel rispetto di quanto previsto dall'Intesa, un medesimo soggetto non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nello stesso settore merceologico, alimentare e non alimentare, nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiori o pari a cento, ovvero di tre concessioni nel caso di aree con numeri di posteggi superiori a cento;

3. IL Comune rilascia il titolo abilitativo e la contestuale concessione di cui al comma 1 nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dall'Intesa.
4. Nel caso di prestatore proveniente da uno Stato appartenente all'Unione Europea che partecipi alle procedure di selezione, il possesso dei requisiti di priorità previsti dall'Intesa è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente le medesime finalità.
5. Ai sensi della L.R. 23/2018 il Comune esercita anche le seguenti funzioni e compiti concernenti:
  - Utilizzazione del posteggio ai sensi dell'art. 86;
  - la riserva di una quota di posteggi fino ad un massimo del 10% del totale degli stessi da destinare ai produttori agricoli (art. 81 comma 1, lettera h);
  - La regolamentazione per l'attività di commercio in forma itinerante per le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, e quelle che creano difficoltà al traffico veicolare o al passaggio dei pedoni (art. 81-ter);
  - La regolamentazione della presenza degli Hobbisti (art.92);
  - L'istituzione di nuovi mercati e fiere (art. 97);
  - La soppressione, riconversione e riqualificazione dei mercati (art. 98);
  - Il trasferimento dei mercati (art. 99 );
  - Il divieto di esercizio del commercio itinerante (art.90 comma 6);
  - I provvedimenti previsti dall'art. 91(vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari);
  - provvedimenti di ricognizione di mercati esistenti o da istituire per il commercio su aree pubbliche previsti dall'art. 100;
  - Alla determinazione degli orari di vendita (art.107);
  - L'istituzione dei mercati dell'usato, antiquariato e collezionismo (art.101).
  - Alle eventuali determinazioni di cui all'art.102 e 103;

## **ART. 7**

### **CARTA DI ESERCIZIO E ATTESTAZIONE ANNUALE**

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico, compresi mercati, fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie e gli operatori cosiddetti "alla spunta", è subordinato al possesso della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale di cui all'articolo 93 comma 1, L.R.23/2018. La Carta di esercizio è un documento identificativo dell'operatore che esercita l'attività di commercio su aree pubbliche contenente i dati dell'impresa con relativa iscrizione alla camera di Commercio, industria e artigianato, l'iscrizione all'Istituto nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e gli estremi dei titoli abilitativi in possesso dell'operatore. La carta di esercizio è compilata, in forma di autocertificazione, dall'operatore che esercita l'attività di commercio su aree pubbliche, direttamente o tramite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative di cui all'art.81, comma 1, lettera q) della L.R.23/2018, ovvero tramite i Centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 16 della stessa legge. In caso di modifica dei dati presenti nella Carta di esercizio, l'operatore provvede all'aggiornamento della carta entro novanta giorni dall'intervenuta modifica. L'attestazione annuale è un documento rilasciato dal Comune ovvero dalle Camere di commercio, industria e artigianato dell'Abruzzo da allegare alla Carta di esercizio ai sensi dell'art.93 commi da 4 a 9 della L.R.23/2018.

## **ART. 8**

## **MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da persone fisiche o da imprese regolarmente costituite, in possesso dei requisiti di cui all'art.8 della L.R.23/2018.

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione o in forma itinerante. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal Comune e su qualsiasi area pubblica appositamente individuata ed autorizzata dal Comune, nonché su aree private adeguatamente attrezzate, concesse in uso pubblico o a tal fine espressamente autorizzate, secondo le modalità stabilite dal Comune.

Il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade è vietato senza il permesso del soggetto proprietario o gestore.

Nel territorio regionale l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti legittimati nelle altre Regioni o nei Paesi dell'Unione Europea di provenienza.

L'esercizio del commercio sulle aree demaniali noncomunali è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.

L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme europee e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.

Sono illegittime le discriminazioni o priorità manifestate nei confronti degli operatori in base alla loro nazionalità o residenza, nonché la creazione di zone di tutela e di rispetto per l'attività degli operatori a posto fisso.

L'operatore ha diritto di farsi sostituire, per causa di forza maggiore e per un periodo limitato, anche da altro soggetto purchè socio, familiare o dipendente.

### **ART. 9**

#### **LOCALIZZAZIONE AREE PUBBLICHE - MERCATALI**

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, sono state individuate le aree di proprietà comunale sulle quali può essere svolto il commercio secondo le modalità seguenti:

- su posteggi dati in concessione;
- su qualsiasi area pubblica per la quale è consentita la vendita in forma itinerante;
- su posteggi assegnati temporaneamente.

Le aree dei mercati sono quelle delimitate nella cartografia allegata al presente, regolamento quale parte integrante e sostanziale, dalla quale si evidenziano le aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche:

- a. Via Roma
- b. Via Vittorio Veneto
- c. Via Umberto I
- d. Largo Del Campanile
- e. C.so Mazzini
- f. Via Marruccina

I titolari di più settori merceologici, all'atto della domanda, sono tenuti ad indicare la specializzazione merceologica con cui intendono frequentare il mercato; nel caso di più settori merceologici dichiarati, il posto è assegnato per il settore merceologico prevalente.

### ART. 10

#### LOCALIZZAZIONE DEI POSTEGGI ISOLATI

N. AREE	AREE PUBBLICHE	SETTORE ALIMENT.	SETTORE NON ALIMENT.	AUTORIZZAZIONE DI TIPO *	ORARIO OCCUPAZIONE	NOTE
1	Via F.lli Bandiera	X		T	Dalle 15 alle 19	Furgone
2	Via Giovanni D'alberto	X		T	Dalle 15 alle 19	Furgone

T = temporanea

Per i posteggi isolati individuati, è stato acquisito il parere favorevole della Polizia Municipale per quanto concerne l' esigenza di tutela della viabilità.

#### MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI' - ELENCO POSTEGGI

N. AREE	AREE PUBBLICHE	SETTORE ALIMENT.	SETTORE NON ALIMENT.	AUTORIZZAZIONE DI TIPO *	NOTE
25	Via Roma	7	18	T	
5	Vittorio Veneto	2	3	T	
8	Via Umberto I		8	T	
4	Largo del campanile	4		T	

## **ART. 11**

### **MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IN FORMA ITINERANTE**

L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal Comune. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dall'art.71, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. 59/2010, nonché alle vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria. Il titolo abilitativo di cui alla tabella A allegata al d.lgs. 222/2016 consente anche:

- a. L'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
- b. l'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori dal mercato;
- c. la partecipazione alle fiere.

Ogni titolo abilitativo all'esercizio dell'attività in forma itinerante è riferito alla singola persona fisica ovvero, in caso di società, al soggetto legale rappresentante. Il medesimo soggetto non può essere intestatario di più di un titolo abilitante all'esercizio dell'attività in forma itinerante.

L'esercizio del commercio in forma itinerante si effettua sulle aree di cui al comma 1, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti normative igienico-sanitarie, con mezzi mobili e soste nel medesimo punto aventi durata non superiore a sessanta minuti, con divieto assoluto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, ancorché muniti di ruote e con l'obbligo di spostamento di almeno 250 metri decorso detto periodo di sosta. E' fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza. Il Comune può interdire l'attività di commercio in forma itinerante nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, nonché nelle aree che creano difficoltà al traffico veicolare o al passaggio dei pedoni.

Si applica anche al subingresso nei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività in forma itinerante quanto disposto dall'art. 89, commi 2,3,4 e 6.

## **ART. 12**

### **DISCIPLINA DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il Comune riserva una quota di posteggi fino ad un massimo del 10% del totale degli stessi, da destinare ai produttori agricoli di cui all'art.81, comma1, lettera h) L. R. 23/2018.

I posteggi riservati di cui al comma 1, qualora occasionalmente non occupati dagli aventi diritto, possono essere temporaneamente assegnati dal Comune, in via prioritaria, a ulteriori produttori agricoli di cui all'art.81, comma 1, lettera h), con le procedure di cui all'art.86, commi 3 e 4.

## **ART. 13**

### **CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGI**

Nelle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio, il Comune riserva ai produttori agricoli del settore alimentare e dei florovivaisti fino ad un massimo del 10% del totale dei posteggi disponibili. (art. 87 L.R. 23/2018).

I produttori agricoli di cui al 1° comma del presente articolo, non sono titolari di concessioni pluriennali di posteggi e non hanno l'obbligo della regolarità contributiva.

I posteggi liberi, riservati agli imprenditori agricoli, saranno assegnati con le stesse modalità stabilite per i commercianti su aree pubbliche.

Presso ogni mercato sono individuati posteggi riservati all'esercizio dell'attività di vendita degli imprenditori agricoli che saranno assegnati a seguito di bando pubblico sulla base di una graduatoria formulata secondo quanto previsto dai punti 3.2.4 e 3.2.5 della Delibera della G.R. 722/2016.

Gli operatori commerciali non possono occupare nemmeno per la spunta i posteggi riservati agli imprenditori agricoli. Gli imprenditori agricoli possono esercitare l'attività di vendita esclusivamente sui posteggi a loro riservati, e non possono partecipare alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi destinati agli operatori commerciali.

La concessione del posteggio può essere rilasciata per utilizzo annuale, stagionale, ovvero per periodi inferiori collegati alla fase produttiva. Lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni nell'arco dell'anno per differenti periodi.

I posteggi non dati in concessione o temporaneamente disponibili sono assegnati agli imprenditori agricoli, tramite spunta giornaliera, su ogni mercato.

Ai fini delle assegnazioni giornaliere è predisposta apposita graduatoria tenuta dai competenti uffici che, per i rilevamenti e le assegnazioni giornaliere, si avvalgono di personale a ciò appositamente destinato della Polizia Locale;

L'attività di vendita al dettaglio da parte degli imprenditori agricoli deve essere effettuata nel rispetto dei limiti imposti dal D.Lgs. 228/2001, della normativa vigente in materia di etichettatura dei prodotti, di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti.

Agli imprenditori agricoli non saranno computati ai fini della revoca della concessione del posteggio le assenze determinate da mancata o scarsa produzione a causa di andamento stagionale sfavorevole o di calamità atmosferiche, purché adeguatamente comprovate e comunicate al Suap comunale.

Sarà possibile inoltre comunicare la sospensione della vendita per mancanza di prodotti nel periodo invernale per un massimo di tre mesi.

Oltre a tali periodi verrà applicato, quanto previsto dall'art. 28.

## **ART. 14**

### **MODALITÀ DI ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE**

I banchi, le attrezzature ed i mezzi attrezzati come punti di vendita devono essere contenuti nei limiti dello spazio assegnato e delimitato, in linea con la segnaletica prospiciente il percorso degli acquirenti. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio degli automezzi di pronto soccorso, dei VV. F. e di mezzi di emergenza.

1. I banchi in cui sono posti in vendita oggetti usati, devono esporre un cartello visibile con la scritta “merce usata”.
2. Per tale vendita non è necessaria la preventiva dichiarazione dell’Autorità di P.S. ex art. 126 del Tulp, e del Registro delle operazioni effettuate, ex art. 128 del Tulp.
3. Il non rispetto del limite di spazio assegnato, comporta le sanzioni in relazione alla gravità, previste dall’art. 16, c. 2 della L. 689/1981; art. 6 della L. 77/1997 e art. 29 del D.Lgs. 114/1998, come richiamato dall’art.96 della L.R. 23/2018.

## **ART. 15**

### **ORARIO DI SVOLGIMENTO ATTIVITÀ**

Il mercato cittadino si effettua con periodicità settimanale il venerdì mediante posteggi fissi o assegnati a turno nelle aree individuate all’art. 8;

Ove la giornata di mercato cittadino ricada in un giorno festivo, o dichiarato tale, il Sindaco, previa richiesta dei commercianti e/o delle loro Organizzazioni di categoria e dei consumatori, può anticiparne o posticiparne la data dandone pubblico avviso.

Per motivi organizzativi legati al servizio di vigilanza e pulizia del mercato non si applica quanto previsto al secondo comma, pertanto, nei giorni: 1° gennaio; del lunedì di Pasqua; 15 agosto; 25 e 26 dicembre il mercato non avrà luogo.

L’orario dell’attività del mercato del venerdì viene così fissato:

- nel periodo invernale (1° ottobre – 31 marzo) dalle ore 8.00 alle ore 14.00;
- nel periodo estivo (1° aprile – 30 settembre) dalle ore 7.00 alle ore 14.00.

Dopo l’orario di apertura del mercato, l’addetto al mercato assegna agli aventi diritto, i posteggi non occupati dai concessionari assenti.

Non è consentita l’installazione di banchi di vendita più di un’ora prima dell’orario di apertura e/o lo sgombero del posteggio prima delle ore 12.00, se non per gravi intemperie o nei casi di comprovata necessità.

Gli imprenditori agricoli, di cui all’art. 10, possono sgomberare, previo avviso all’addetto del mercato, il posteggio prima dell’ora fissata per mancanza di prodotti da commercializzare.

L’operatore che anticipa lo sgombero del posteggio rispetto all’orario stabilito, senza giustificato motivo, viene considerato assente.

Entro le ore 14.30 tutti gli operatori devono aver completato le operazioni di sgombero in modo che possa essere ripristinato l’uso non mercatale dell’intera area.

In occasione di manifestazioni che inducano un eccezionale afflusso di persone, il Sindaco può

autorizzare l'insediamento di banchi, qualora disponibili, in aggiunta ai posteggi in organico sino ad esaurimento dell'area messa a disposizione.

## ART. 16

### DECADENZA, SOSPENSIONE DEI TITOLI ABILITATIVI

Il titolo abilitativo di cui alla seguente Tabella:

PUNTI	TIPOL.	SETT. MERC.	ATTIVITÀ	REGIMI AMM.VI	CONCENTRAZIONE REGIMI AMM.VI
53	A	E.A.	AVVIO	AUTORIZZAZIONE	Autorizzazione e rilascio contestuale concessione del posteggio
54			SUBINGRESSO	COMUNICAZIONE	
55			CESSAZIONE		
56	B	E.A.	AVVIO	AUTORIZZAZIONE	In contrasto con l'art. 13 c.2 lett. b) e art. 20 c.1 della L.R. 30/2016 - SCIA
57			SUBINGRESSO	COMUNICAZIONE	
58			CESSAZIONE	COMUNICAZIONE	
59	A	AL	AVVIO	AUT.NE + NIAS	Come punto 53
60			SUBINGRESSO	SCIA UNICA	Comunicazione per subingresso + NIAS
61			CESSAZIONE	COMUNICAZIONE	
62	B	AL	AVVIO	AUT.NE + NIAS	Autorizzazione per avvio attività + NIAS
63			SUBINGRESSO	SCIA UNICA	Comunicazione per subingresso + NIAS
64			CESSAZIONE	COMUNICAZIONE	
28		I.A.	VENDITA PRODOTTI AGRICOLI IN FORMA DIRETTA E ITINERANTE	COMUNICAZIONE	Comunicazione (SCIA) al SUAP ove ha sede l'azienda o ove si intende esercitare la vendita

AL = alimentare; E.A. = extra alimentare; I.A. = imprenditori agricoli

#### è dichiarato decaduto:

- nel caso in cui l'operatore non risulti in possesso di uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività dall'art.71 del d.lgs 59/2010;
- nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data della comunicazione dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- nel caso di subentrante non in possesso dei requisiti di cui all'art.71 del d.lgs.59/010, che non li ottenga e non riprenda l'attività entro un anno dal subingresso, ai sensi del combinato disposto degli art.22, comma 4, lettera b) e 30, comma 1, del d.lgs.114/1998;

- d. qualora l'operatore in possesso di titolo abilitativo non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a un mese in ciascun anno solare, o per oltre un terzo del periodo trattandosi di titoli abilitativi stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia o gravidanza.
- e. Il Comune, al verificarsi di una delle cause di decadenza di cui al comma 1, comunica all'interessato l'avvio del procedimento fissando un termine per le eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, adotta i provvedimenti conseguenti.
- f. Il titolo abilitativo è sospeso fino a venti giorni consecutivi dal Comune nei casi previsti dall'art.29, comma 3, del d.lgs.114/1998.

## **ART. 17**

### **FIERE - SAGRE - FESTE - MANIFESTAZIONI - DOMANDE CONTEMPORANEE PRIORITÀ**

1. L'Amministrazione comunale entro il 30 ottobre di ciascun anno rende pubblico il calendario dei mercati o delle fiere dell'anno successivo e indica eventualmente le date e i motivi di pubblico interesse per i quali le predette manifestazioni non potranno avere luogo nonché le date del loro recupero.
2. L'Amministrazione comunale può affidare ad altro soggetto delegato l'organizzazione delle fiere o mercati, può, altresì, affidare la gestione dei servizi di natura amministrativa e di servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere, nonché delle manifestazioni temporanee attraverso apposite convenzioni non onerose ai seguenti soggetti:
  - alle Associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale di operatori del commercio su aree pubbliche e alle Associazioni degli imprenditori agricoli;
  - alle Cooperative e Consorzi di operatori che svolgono attività di commercio su aree pubbliche e Enti pubblici, alle Associazioni o Comitati dei commercianti.
3. Le domande di partecipazione alle fiere locali o mercati, devono pervenire al Suap comunale, mediante posta elettronica certificata (PEC), almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera medesima.

Ai fini della formazione della graduatoria valgono i criteri di priorità indicati al punto 4 della Delibera della G.R. n. 722/2016.

Le domande di partecipazione alle fiere devono essere inviate al protocollo del Suap Comunale almeno 60 gg. prima dello svolgimento della fiera medesima. La graduatoria delle concessioni di posteggio è pubblicata sul sito istituzionale, all'Albo Pretorio on line del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera stessa.

Le domande possono essere presentate per l'assegnazione delle concessioni di posteggio anche per più manifestazioni in numero non superiore a tre. In tali casi la concessione decade se non viene usata per una sola volta.

La graduatoria delle concessioni di posteggio relativa alle fiere o mercati, è pubblicata sul sito istituzionale del Comune e all'Albo Pretorio on line almeno 20 gg. prima dello svolgimento di ciascuna fiera.

Non sono ammissibili criteri di priorità basati sulla cittadinanza o residenza o sede legale dell'operatore.

Alla fiera di carattere storico che si tiene sul territorio comunale la prima domenica di Ottobre di ogni anno denominata " FIERA MADONNA DEL ROSARIO" possono

partecipare gli operatori provenienti da tutto il territorio nazionale in possesso dell'autorizzazione di Tipo A o di Tipo B del' Allegato A al D.lgs. 222/2016 nei limiti della disponibilità dei posteggi previsti, indicati nella cartografia allegata al presente Regolamento indicante le strade e i numeri dei posteggi disponibili.

Lo stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione alla stessa fiera anche utilizzando autorizzazioni diverse. Lo stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio sulla stessa fiera. il Comune può altresì;

- a. affidare la gestione della fiera a soggetti privati od associazioni mediante Convenzione, al servizio di vigilanza provvede la Polizia Municipale;
- b. i concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare spazi comuni riservati al transito;
- c. le tende di protezione al banco di vendita devono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,30 m. e possono sporgere per non più di 1 ml;
- d. è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari purché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori negli spazi limitrofi;
- e. è consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che rientrino entro lo spazio destinato al posteggio assegnato;
- f. è obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera considerando in caso contrario l'operatore assente a tutti gli effetti;
- g. gli orari di carico e scarico delle merci di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato sono stabiliti dal Comune e portati a conoscenza degli interessati al momento dell'accoglimento della domanda.

I posteggi rimasti liberi, trascorso l'orario stabilito per l'inizio dell'occupazione, sono assegnati in primo luogo secondo la graduatoria di cui al precedente comma 3, sempre che gli operatori interessati siano presenti, e quindi secondo il più alto numero di presenze effettive. A parità di presenze prevale l'anzianità d'iscrizione del soggetto al Registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche. Nelle fiere di cui al presente articolo, il Comune può assegnare fino a un massimo del 5% ulteriore rispetto ai posteggi disponibili a beneficio di operatori rimasti esclusi dalla graduatoria nell'ordine di priorità rispetto alla data di ricevimento della domanda con le modalità previste al c. 3. Le disposizioni dell'art. 14 bis della legge 125/2001, riformulato dal comma 2, dell'art. 23 della L. 07.07.2009, n. 88 non si applicano alle attività di vendita o somministrazione di bevande alcoliche in occasioni di Sagre, Fiere o Feste Paesane. La vendita di bevande alcoliche è consentita nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 176 del T.u.l.p.s. dalle ore 07.00 alle ore 24.00. Le Associazioni, i Comitati o simili, qualora organizzatori di manifestazioni temporanee quali: feste di partito, di comitati, di associazioni, sagre, fiere e simili, entro il mese di febbraio di ogni anno, comunicano al Comune il programma di massima delle manifestazioni da svolgere indicando:

- a. la data e il luogo di svolgimento della manifestazione;
- b. la relazione illustrativa della manifestazione indicando le attività previste: intrattenimento, spettacolo, ballo in piazza, gare, spettacoli viaggianti – fuochi di artificio – luminarie – somministra-zione di alimenti e bevande – vendita di prodotti ecc.;
- c. nei casi ove è previsto l'intervento della commissione tecnica comunale o altro organismo tecnico competente per materia sui pubblici spettacoli, il tecnico incaricato dagli organismi di cui sopra, dovrà predisporre in triplice copia gli elaborati e gli atti necessari per l'eventuale rilascio della licenza di cui all'art. 68, in ogni caso è assicurata la verifica di cui all'art. 80 del R.D. 773/1931 (Tulps). Qualora l'Amministrazione comunale affidi la gestione ai soggetti di cui al c.2, questi devono garantire il rispetto delle seguenti norme di divieto a carico dei concessionari di posteggi:
  - d. di effettuare la vendita mediante "presentazione delle merci", con sistemi di illustrazione sonora, qualora tale illustrazione rechi disturbi alle contrattazioni;
  - e. di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, primo comma del Regolamento di Esecuzione del T.U.LL.P.S. - R.D. 06/05/1940, n. 635, modificato dall'art. 7 della Legge 11/05/1981, n. 213. È altresì vietata la somministrazione di alcolici ai soggetti privi dell'autorizzazione di cui all'art. 1, c. 99 della L.R. 11/2008, che vale anche come licenza di cui all'art. 86 del TULPS.  
Resta salvo altresì il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi ed oggetti preziosi ad eccezione degli strumenti da punta e taglio autorizzati dal Comune di residenza ai sensi dell'art. 37 del Tulps;
  - f. di vendere e/o somministrare alcolici ai minori di 18 anni;  
È abolito ogni precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello della vendita di pane nei mercati, il quale potrà essere venduto esclusivamente confezionato mediante l'utilizzo di speciali automezzi all'uopo omologati ed autorizzati dal Dipartimento di Prevenzione servizio d'igiene degli alimenti e della nutrizione competente;
  - g. Al fine di rendere libera la circolazione da parte degli utenti consumatori e dei mezzi di soccorso, è vietata l'esposizione delle merci appese sul fronte esterno al banco di vendita. Le tende utilizzate per la copertura del banco di vendita devono avere un'altezza dal suolo non inferiore a 2 mt. Le medesime non devono impedire il regolare passaggio di persone e mezzi di soccorso.
  - h. al fine di rendere libera la circolazione da parte degli utenti consumatori, è vietato posizionare banchi di vendita che ostruiscono ingressi d'immobili pubblici e privati, salvo espressa autorizzazione degli interessati;
  - i. L'operatore commerciale, assegnatario di posteggio non può cedere ad altri parte dell'area e non può scambiarsi il posteggio avuto in concessione.
  - j. **É inoltre vietato:**
    - Vendere all'esterno dei posti di vendita e sulle corsie di passaggio;
    - Accatastare merci o contenitori vuoti nei passaggi e nei luoghi di servizio;
    - utilizzare cassette riciclate di frutta e verdura per alimenti;

- Depositare nei posteggi merci in avanzato stato di deterioramento;
- Porre in vendita merci o articoli diversi da quelli che sono previsti nell'autorizzazione amministrativa in possesso;
- Depositare, anche dopo il riassetto del posteggio, detriti e rifiuti, cassette piene o vuote ed altre cose, fuori dai posteggi e lungo le corsie o luoghi comuni, come previsto dall'art.27 del Regolamento di igiene urbana;
- Tenere nei posteggi tabelle, cartelli o stampanti non autorizzati dall'Autorità comunale;
- Consentire ai clienti di manipolare le merci senza gli appositi guanti;
- Trattenersi all'interno del mercato dopo l'orario di chiusura senza regolare e motivato permesso del dirigente del Settore;
- Uccidere e pulire animali;
- Tenere nei posteggi materiali infiammabili che non costituiscano oggetto di commercio autorizzato;
- Effettuare nuove derivazioni di energia o attacchi agli impianti esistenti o aggiunte di lampade, funzionamento di apparecchiature, senza l'autorizzazione dell'Autorità Comunale; Procedere a modifiche di qualsiasi natura nella struttura del posteggio, senza avere preventivo assenso dall'Autorità comunale;
- Acquistare merci direttamente dai produttori all'interno dei mercati;
- Gettare carta, liquidi ed altri rifiuti nei luoghi e spazi riservati al passaggio;
- Svolgere tutte quelle azioni, attività e comportamenti che possono compromettere la disciplina e l'igiene del Mercato e degli spazi annessi;
- Lasciare incustodito il posteggio durante l'orario di mercato;
- Far uso di qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni ad eccezione dei rivenditori di dischi e di musicassette, radio e simili, per il tempo strettamente necessario alla vendita e moderando il volume in modo tale da non arrecare disturbo alle attività limitrofe;
- Attirare i compratori con grida e schiamazzi;
- Arrecare molestia e chiamare gli acquirenti con suoni, urla, schiamazzi tenere cani o altri animali sul mercato, tenere fuochi a fiamma libera, detenere ed utilizzare bombole di gas, utilizzare apparecchi elettrici che superino la potenza energetica fornita;
- Distribuire stampati, fogli volanti ed oggetti, affiggere manifesti o stampati non autorizzati dall'Autorità comunale;
- Compiere tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine, la disciplina, il decoro e la pulizia del mercato;
- L'attività di scarico merci, nonché la lavorazione delle stesse, che potrà essere effettuata negli orari determinati dall'Amministrazione comunale;
- L'installazione di teli laterali che impediscano la visuale, se non in caso di intemperie;
- Compiere ogni atto contrario alla decenza, all'ordine e alla sicurezza;
- Conficcare al suolo chiodi, paletti o sostegni di qualsiasi genere o comunque danneggiare la pavimentazione stradale;
- Dividere il proprio posteggio con altri operatori;
- il divieto di utilizzo di generatori di corrente rumorosi.

Qualora l'Amministrazione comunale predisponesse pozzetti o linee di allaccio di energia elettrica, gli operatori commerciali hanno l'obbligo di allacciarsi a tali impianti nel rispetto delle condizioni fissate dalla stessa, in caso contrario l'organizzatore della manifestazione deve essere

in possesso di un gruppo elettrogeno a norma.

Per l'esercizio della manifestazione temporanea ogni commerciante propone domanda su apposito modulo predisposto dal Suap Comunale. Qualora i posteggi sono insufficienti per la totalità dei richiedenti, si procederà ai sensi dell'art. 12.

Ai fini della sicurezza e dell'incolumità pubblica, si applica quanto previsto dal c. 1 dell'art. 13 del presente Regolamento.

Per i casi non contemplati nel presente articolo si fa riferimento ai contenuti previsti dal punto 4.1 della Delib. Della G.R. 722/2016.

## **ART. 18**

### **ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NON OCCUPATI – SPUNTA**

I concessionari di posteggio non presenti nell'orario previsto dall'art. 13 del Regolamento, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza diritto alla restituzione delle somme dovute per il canone per l'occupazione del suolo pubblico e di altri oneri dovuti.

I posteggi verranno assegnati secondo l'ordine del cosiddetto "Ruolino di spunta" tenuto dalla Polizia Municipale. (Registro delle presenze e delle assenze).

Ai sensi dell'art. 86 c. 3 della L.R. 30/16, ai fini di essere inseriti nelle graduatorie, gli interessati devono proporre apposita istanza.

L'assegnazione temporanea dei posteggi avviene in favore di soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale a chi ha il più alto numero di presenze sul mercato, quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità nel rispetto della specializzazione merceologica assegnata al posteggio.

Se successivamente a detta assegnazione, dopo avere installato il banco, si dovesse presentare il titolare di concessione, quest'ultimo non avrà diritto, per quel giorno, ad occupare il posto a lui assegnato ma gli verrà concesso di occupare un altro posto solo se eventualmente si rendesse libero; il tutto sotto la vigilanza del personale della Polizia Municipale addetto al mercato.

L'area in concessione non può essere assegnata qualora sulla stessa è presente un box o chiosco o locale o, su essa, si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione.

La dislocazione dei posteggi è indicata nell'allegata cartografia, che fa parte integrante del presente Regolamento.

Il competente ufficio comunale provvederà, ogni sei mesi, alla formazione della graduatoria, tenuto conto del numero delle presenze documentate nel mercato.

La graduatoria sarà affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune nel mese di gennaio e luglio. La graduatoria ha validità semestrale.

I posteggi che risultano liberi all'orario di inizio delle vendite, perché il frequentatore munito della relativa autorizzazione non si è presentato, sono assegnati, per quel giorno e per la durata del periodo di non utilizzazione da parte del titolare, agli operatori inseriti nella graduatoria di cui sopra, purché gli stessi commercializzano le stesse merci del titolare del posteggio o, in assenza di queste, le merci dello stesso settore merceologico.

Agli operatori inseriti nella graduatoria, presentatisi prima dell'orario di accesso al mercato, rimasti esclusi per mancanza di posteggi disponibili, verrà conteggiata la relativa presenza.

Agli operatori inseriti nella graduatoria, qualora non accettino il posteggio assegnato per quel

giorno, non verrà assegnata la presenza, purchè gli stessi siano muniti di merci e attrezzature necessarie per effettuare la vendita.

La posizione nella graduatoria è titolo preferenziale in caso di bando pubblico per l'assegnazione di posteggi nei mercati comunali.

## **ART. 19**

### **BANDO PUBBLICO ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NEL MERCATO**

In caso di posteggi resisi disponibili, il Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, previo invio del bando alla struttura regionale competente, pubblica nell'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale un bando contenente l'elenco dei posteggi disponibili. Copia del bando va trasmessa alle Organizzazioni Sindacali di categoria degli operatori del settore presenti nel CNEL e alla struttura regionale competente. (punto 6 della Delib. della G.R. 722/2016)

Il bando deve contenere:

- a) l'elenco dei posteggi da assegnare ripartito per localizzazione, caratteristiche e identificazione merceologica;
- b) il termine di 30 gg. entro i quali gli interessati debbono far pervenire la domanda ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento;
- c) il termine entro il quale viene redatta e affissa all'albo la graduatoria che non può comunque superare i 60 gg. dalla data di pubblicazione del bando;
- d) il nominativo del funzionario responsabile del procedimento Amm.vo.

I titoli di priorità per l'assegnazione dei posteggi, sono indicati nella delibera della G. R. n. 722/2016, punto 3.2.1.

Entro 15 gg. dalla pubblicazione della graduatoria gli interessati possono proporre motivato ricorso al Comune avverso la stessa;

Il responsabile del servizio entro i successivi 15 gg. decide sul ricorso;

Entro 30 gg. dalla fine del suddetto iter, il responsabile procede al rilascio del titolo autorizzativo;

Prima della pubblicazione del bando, il responsabile dell'ufficio competente predispone una procedura di riassegnazione (miglioria) dei posteggi fra tutti i soggetti interessati presenti sul mercato che ne facciano domanda con l'applicazione dei criteri prima citati.

I posteggi rimasti liberi dopo l'espletamento di detta procedura saranno posti in assegnazione a mezzo bando. Gli operatori concessionari di posteggi non possono scambiare fra loro il posteggio.

## **ART. 20**

### **VERIFICA DELLE ASSENZE**

Le assenze vengono rilevate in tutti i giorni di mercato dalla Polizia Municipale.

Esse vanno trasmesse al Suap Comunale competente, il quale provvede a predisporre ogni sei mesi il "ruolino di spunta" (graduatoria).

È giudicato assente l'operatore concessionario di posteggio a carattere continuativo che non occupi il posteggio stesso entro l'orario di inizio delle vendite o che lo lascia prima dell'orario stabilito dall'art. 14 del presente Regolamento.

## **ART. 21**

## **POSTEGGI NON ASSEGNATI TRASFERIMENTI – PRIORITÀ**

Qualora nel mercato o fiera esistano posteggi non ancora occupati, la richiesta del titolare di attività esistente sul mercato di trasferirsi in uno di essi è accolta prioritariamente, rispetto a domande presentate da commercianti non titolari di posteggi.

I restanti posteggi liberi saranno assegnati con bando pubblico, utilizzando la modulistica omogenea e semplificata predisposta dalla Regione e con le modalità di cui al precedente art. 19.

### **ART. 22**

#### **VERIFICHE DELLE PRESENZE**

Gli Agenti della Polizia Locale devono rilevare la presenza di operatori occasionali che occupano giornalmente posteggi già dati in concessione, ciò per creare una graduatoria di priorità nell'assegnazione di posteggi.

Ai fini della predisposizione della graduatoria (ruolino di spunta), per presenza sul mercato, deve intendersi il numero di volte che l'operatore si è presentato sul mercato con la merce da porre in vendita e relativa attrezzatura, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

### **ART. 23**

#### **IMPEDIMENTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**

Ai fini di quanto previsto dal precedente art. 16, vengono considerati motivi di impedimento all'esercizio dell'attività:

1. degenza in ospedale o clinica o altre strutture simili;
2. convalescenza post-operatoria, ospedaliera traumatica, per esaurimenti fisici e nervosi, clinicamente documentati;
3. cure termali o ambulatoriali;
4. maternità ed allattamento;
5. astensione facoltativa post-partum nonchè per malattia del bambino di età inferiore a tre anni;
6. cure periodiche, anche preventive di malattia a forte rischio per la categoria (bronchiti, artriti, reumatismi);
7. servizi resi allo Stato;
8. altre gravi limitazioni fisiche alla mobilità dovute a cause di forza maggiore e non configurabili nella fattispecie del rischio di impresa, (es.: carcerazione di innocente, sequestro, ecc.);

L'operatore ha diritto a farsi sostituire, per causa di forza maggiore e per un periodo limitato, anche da altro soggetto purchè socio, familiare o dipendente. Le assenze dal mercato per le limitazioni di cui ai punti da 1 a 6 devono essere certificate e comunicate al Suap Comunale entro 30 gg. dall'evento.

### **Art. 24**

## **SUBINGRESSO E REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE**

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto fra vivi o a causa di morte, è soggetto alla sola Comunicazione da effettuarsi entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo giuridico, al Suap Comunale sede di posteggio, per gli operatori concessionari di posteggio, al Suap Comunale dove è stata iniziata l'attività del dante causa in caso di esercizio della attività in forma itinerante, alla condizione che sia effettivamente provato il trasferimento dell'azienda con atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 2256 CC) e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 93 della L.R. 23/2018 e art. 71 del D.Lgs. 59/2010.

La comunicazione è presentata ai sensi del precedente comma 1, allegando l'autorizzazione o la Scia originale e copia dell'atto di cessione.

Il trasferimento dell'azienda comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa, della concessione di posteggio posseduta dal dante causa nonché di tutti i titoli di priorità derivanti dal numero di presenze e dall'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche maturati dal cedente. In attesa del rilascio del nuovo titolo abilitativo, l'attività è svolta sulla base della comunicazione.

Nel caso di subentrante per causa di morte, gli eredi che assumono la gestione dell'impresa, anche se non in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 93 della L.R. 23/2018 e art. 71, c. 6 del D.Lgs. 59/2010, previa comunicazione al Comune, possono continuare l'attività per non più di sei mesi dell'avvenuto subingresso, ed ha comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio, pena la decadenza dell'autorizzazione e della concessione del posteggio annesso.

In caso di verifica da parte degli Organi di Vigilanza, l'operatore commerciale subentrato, dovrà esibire la precedente autorizzazione, la copia della comunicazione e la relativa ricevuta di presentazione in originale.

Per il subingresso, si applicano le procedure previste dall'art. 89 della L.R. 23/2018.

## **ART. 25**

### **DIVIETI A CARICO DEI CONCESSIONARI**

Al fine di garantire il migliore svolgimento del mercato, è fatto divieto di effettuare la vendita mediante "presentazione delle merci", con sistemi di illustrazione sonora, qualora tale illustrazione rechi disturbi alle contrattazioni;

Sulle aree pubbliche è vietato vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, primo comma del Regolamento di Esecuzione del T.U.LL.P.S. - R.D. 06/05/1940, n. 635, modificato dall'art. 7 della Legge 11/05/1981, n. 213. È altresì vietata la somministrazione di alcolici ai soggetti privi dell'autorizzazione di cui all'art. 1, c. 99 della L.R. 11/2008, che vale anche come licenza di cui all'art. 86 del TULPS.

Resta salvo altresì il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi ed oggetti preziosi ad eccezione degli strumenti da punta e taglio autorizzati dal Comune di residenza ai sensi dell'art. 37 del Tulps; È vietato vendere e/o somministrare alcolici ai minori di 18 anni;

È abolito ogni precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello della vendita di pane nei mercati, il quale potrà essere venduto esclusivamente confezionato mediante l'utilizzo di speciali automezzi all'uopo omologati ed autorizzati dal Dipartimento di Prevenzione servizio di igiene

degli alimenti e della nutrizione competente;

Al fine di rendere libera la circolazione da parte degli utenti consumatori e dei mezzi di soccorso, è vietata l'esposizione delle merci appese sul fronte esterno al banco di vendita. Le tende utilizzate per la copertura del banco di vendita devono avere un'altezza dal suolo non inferiore a 2 mt. Le medesime non devono impedire il regolare passaggio di persone e mezzi di soccorso.

Al fine di rendere libera la circolazione da parte degli utenti consumatori, è vietato posizionare banchi di vendita che ostruiscono ingressi di immobili pubblici e privati, salvo espressa autorizzazione degli interessati;

L'operatore commerciale, assegnatario di posteggio non può cedere ad altri parte dell'area e non può scambiarsi il posteggio avuto in concessione.

È inoltre vietato:

- Vendere all'esterno dei posti di vendita e sulle corsie di passaggio;
- Accatastare merci o contenitori vuoti nei passaggi e nei luoghi di servizio;
- utilizzare cassette riciclate di frutta e verdura per alimenti;
- Depositare nei posteggi merci in avanzato stato di deterioramento
- Porre in vendita merci o articoli diversi da quelli che sono previsti nell'autorizzazione amministrativa in possesso;
  - Depositare, anche dopo il riassetto del posteggio, detriti e rifiuti, cassette piene o vuote ed altre cose, fuori dai posteggi e lungo le corsie o luoghi comuni;
- Tenere nei posteggi tabelle, cartelli o stampanti non autorizzati dall'Autorità comunale;
- Consentire ai clienti di manipolare le merci senza gli appositi guanti;
- Trattenersi all'interno del mercato dopo l'orario di chiusura senza regolare e motivato permesso del dirigente del Settore;
- Uccidere e pulire animali;
- Tenere nei posteggi materiali infiammabili che non costituiscano oggetto di commercio autorizzato;
- Effettuare nuove derivazioni di energia o attacchi agli impianti esistenti o aggiunte di lampade, funzionamento di apparecchiature, senza l'autorizzazione dell'Autorità Comunale; Procedere a modifiche di qualsiasi natura nella struttura del posteggio, senza avere preventivo assenso dall'Autorità comunale;
- Acquistare merci direttamente dai produttori all'interno dei mercati;
- Gettare carta, liquidi ed altri rifiuti nei luoghi e spazi riservati al passaggio;
- Svolgere tutte quelle azioni, attività e comportamenti che possono compromettere la disciplina e l'igiene del Mercato e degli spazi annessi;
- Lasciare incustodito il posteggio durante l'orario di mercato;
- Far uso di qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni ad eccezione dei rivenditori di dischi e di musicassette, radio e simili, per il tempo strettamente necessario alla vendita e moderando il volume in modo tale da non arrecare disturbo alle attività limitrofe;
- Attirare i compratori con grida e schiamazzi;
- Arrecare molestia e chiamare gli acquirenti con suoni, urla, schiamazzi tenere cani o altri animali sul mercato, tenere fuochi a fiamma libera, detenere ed utilizzare bombole di gas, utilizzare apparecchi elettrici che superino la potenza energetica fornita;
- Distribuire stampati, fogli volanti ed oggetti, affiggere manifesti o stampati non autorizzati dall'Autorità comunale;
- Compiere tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine, la disciplina, il decoro e la

pulizia del mercato;

- L'attività di scarico merci, nonché la lavorazione delle stesse, che potrà essere effettuata negli orari determinati dall'Amministrazione comunale;
- L'installazione di teli laterali che impediscano la visuale, se non in caso di intemperie;
- Compiere ogni atto contrario alla decenza, all'ordine e alla sicurezza;
- Conficcare al suolo chiodi, paletti o sostegni di qualsiasi genere o comunque danneggiare la pavimentazione stradale;
- Dividere il proprio posteggio con altri operatori.

## **ART. 26**

### **VENDITA A DOMICILIO**

Coloro che sono in possesso dell'autorizzazione di cui alla L.R. 23/2018, possono esercitare la vendita di merci a domicilio dei consumatori, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura o intrattenimento o svago, nel rispetto della normativa comunale.

Ai soggetti di cui al comma precedente si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 78 della L.R. 11/2008 e art. 69 del D.Lgs. 59/2010, riformulato dal D.Lgs. 147/2012.

## ART. 27

### NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

Il commercio su area pubblica deve essere esercitato nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia igienico sanitaria che riguarda sia la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, sia la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con particolare riguardo all'etichettatura dei prodotti, alla tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti;

Il commercio su area pubblica di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire la protezione degli stessi dagli agenti esterni inquinanti, la conservazione in maniera igienica, in relazione alla loro natura ed alle loro caratteristiche organolettiche.

I commercianti di generi alimentari commestibili non preconfezionati devono munirsi di appositi guanti protettivi per la manipolazione dei prodotti; gli stessi guanti devono essere usati anche dagli acquirenti per la scelta delle derrate alimentari.

Gli addetti alla vendita di prodotti alimentari devono essere in possesso dell'attestato di formazione personale di idoneità sanitaria.

Le derrate alimentari devono essere collocate su appositi banchi ad un'altezza di almeno 60 cm. dal suolo.

Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta ed arredamenti, è consentita l'esposizione a terra, è vietato lasciare sull'area pubblica residui vegetali.

Qualora l'attività di vendita su area pubblica di prodotti alimentari sia effettuata mediante l'uso di autoveicoli utilizzati come struttura di vendita, gli stessi devono avere caratteristiche e requisiti giudicati idonei dal servizio sanitario competente;

Se il commercio su area pubblica riguarda prodotti alimentari deperibili, da mantenere, come tali, a temperatura controllata, lo stesso può avvenire soltanto con mezzi, strutture ed attrezzature che siano tali da garantire il regime di temperatura prevista dalla normativa vigente;

Il commercio su area pubblica di carni fresche consentite, comprese quelle ittiche, è vietato in tutte le aree che non sono allacciate alle reti idrica, fognaria ed elettrica, a meno che lo stesso non avvenga utilizzando, come struttura di vendita, veicoli che hanno idonee caratteristiche approvate dal servizio sanitario competente.

È vietato vendere, in forma itinerante, le carni fresche.

Per quanto concerne la vendita di prodotti ittici, la vendita può essere effettuata utilizzando attrezzature aventi le caratteristiche approvate dal servizio veterinario competente.

Nello stesso posteggio ed in quelli ad esso immediatamente adiacente, non può essere esercitato il commercio di animali vivi ed, al tempo stesso, la vendita e/o la somministrazione di prodotti alimentari.

Il commercio di animali vivi, per ragioni igienico-sanitarie e per le caratteristiche dell'area riservata ai produttori agricoli nel mercato è vietato.

Le modalità di vendita e di somministrazione di prodotti alimentari sono stabilite dal Ministero della Salute con Ordinanza del 15.05.2002, dai Regolamenti C.E. n. 852/2004 e 853/2004 (pacchetto igiene) nonché dalla normativa nazionale, regionale e comunale in materia igienico-sanitaria.

## **ART. 28**

### **CANONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO**

Le concessioni di posteggi sul mercato settimanale, quelle stagionali e temporanee sono assoggettabili al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche nelle misure fissate dalle vigenti disposizioni e determinate dalla Giunta Comunale.

Il pagamento riferito alla tassa di occupazione del suolo pubblico dovrà essere effettuato mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale di Cupello.

Per gli spuntisti il pagamento avverrà brevi manu ad opera di personale addetto.

Le occupazioni abusive del suolo pubblico per le attività commerciali non autorizzate sono sanzionate dai successivi art. 30 e 31 del Regolamento, nonché ai sensi dell'art. 96 della L.R. 23/2018.

I canoni di concessione possono essere adeguati in base agli indici di rivalutazione ISTAT.

## **ART. 29**

### **SOSPENSIONE DELL'ATTO DI CONCESSIONE**

La concessione del posteggio è sospesa nei seguenti casi:

- accertato e notificato mancato versamento delle tariffe dovute per i tributi comunali.
- recidiva per mancata osservanza delle disposizioni del presente Regolamento;
- infrazioni previste dalla normativa comunale, regionale, statale e comunitaria.

La sospensione dell'attività avviene con le modalità di cui al precedente art. 16.

Per quanto concerne la sospensione di cui al primo comma, essa cessa contestualmente con il pagamento dei tributi comunali dovuti.

## **ART. 30**

### **NORME GENERALI**

Gli Organi di Polizia Locale e l'Ufficio competente sono incaricati di tenere sempre a disposizione del pubblico una planimetria, costantemente aggiornata, dei posteggi esistenti nel territorio comunale, previsti per l'esercizio del commercio di tipo Permanente, anche a carattere stagionale con relativa localizzazione, numero distintivo e dimensione, indicando se gli stessi siano liberi e disponibili per l'assegnazione oppure già concessi, ed il registro delle concessioni riportante la data di rilascio di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza.

Per ogni provvedimento comunale assunto in materia di concessione, l'Ufficio Competente provvede all'aggiornamento del Registro.

L'orario di attività di vendita del mercato settimanale è regolato con Ordinanza del Sindaco nell'ambito di quanto previsto dall'art. 15 del presente Regolamento e dall'art. 50, c. 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL).

Per la vendita in forma itinerante, per l'orario di esercizio si fa riferimento all'art.10 del presente Regolamento, salvo diverse determinazioni stabilite dal Sindaco.

In occasione di fiere o mercato, di altre manifestazioni di pubblico interesse o altre riunioni straordinarie di persone, il Sindaco, può rilasciare, sentite le OO.SS. di categoria, autorizzazioni

temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 85 della L.R. 23/2018 e art. 71 del D.Lgs. 59/2010.

Per motivi organizzativi, i richiedenti l'autorizzazione temporanea devono far pervenire l'istanza redatta su appositi stampati predisposti dal SUAP comunale almeno 30 gg. prima dello svolgimento della manifestazione, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

La Polizia Municipale, per motivi di viabilità e traffico, è incaricata ad accertare la regolarità del posizionamento del mezzo di vendita.

I commercianti su Aree Pubbliche, in particolare coloro che vendono prodotti alimentari, hanno l'obbligo di lasciare l'area concessa senza accumuli di rifiuti.

A tal fine l'Amministrazione comunale provvederà a collocare appositi contenitori nei quali dovranno confluire i rifiuti prodotti.

Si dà atto che il Sindaco è autorizzato a dislocare gli operatori commerciali, titolari di autorizzazione nei vari posteggi di mercato o fiera, secondo precisi criteri di ordine merceologico, tenuto conto della necessità di rispettare la vigente normativa igienico-sanitaria.

Analoga facoltà è riconosciuta al Sindaco, dalla norma di cui sopra, in considerazione delle diverse misure di ingombro delle strutture di vendita utilizzate dagli operatori commerciali.

## **ART. 31**

### **DISPOSIZIONI COMPATIBILI**

I soggetti che esercitano il commercio su area pubblica sono sottoposti alle stesse disposizioni che disciplinano il commercio al dettaglio, in quanto compatibili, come sotto dettagliato:

- requisiti professionali per l'accesso all'attività di alimentarista;
- esposizione dei prezzi;
- vendite straordinarie;
- vendite presso il domicilio del consumatore;
- obbligo di vendita;
- i soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, mantengono i diritti acquisiti, se in possesso dei requisiti morali, professionali, nonché in regola con il pagamento dovuto per l'utilizzo del posteggio occupato.

## **ART. 32**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Il Regolamento non si applica agli imprenditori agricoli i quali esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, salvo per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi ed alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, su loro richiesta, possono essere autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.M. 20.11.2007 (mercati riservati agli imprenditori agricoli).

Il Regolamento non si applica a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi dell'art. 1, c. 78 della L. R. 11/2008 e art. 69 del D.Lgs. 59/2010 riformulato dal D.Lgs. 147/2012.

Con intesa in sede di conferenza unificata Stato-Regioni del 05.07.2012, sono stati individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche:

1) concessione con scadenza nel periodo transitorio compreso dall'entrata in vigore del D.Lgs. 59 del 08/05/2010 e la data dell'accordo della Conferenza unificata Stato-Regione del 05.07.2012, sono prorogate automaticamente fino al giorno 08.05.2017;

2) concessione con scadenza nei 5 anni successivi alla data di entrata in vigore della Conferenza unificata Stato-Regioni, del 05.07.2012, sono rinnovate automaticamente fino al 05.07.2017;

3) le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 59 del 08.05.2010 e non facenti parte dei precedenti punti, manterranno la loro naturale scadenza.

Al fine di unificare i termini temporali di cui ai punti 1, 2 e 3, e di allineare le scadenze delle concessioni, garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza è opportuno prorogare il termine delle concessioni dei posteggi in essere al 31.12.2018, (art. 6, c.8 del D.L. 244/2016).

Per omogeneizzare quanto previsto dall'art. 15, c. 2 della L.R. 30/2016 ed dal punto 3.1 e punto 7 della delibera della G.R. 722/2016, si stabilisce la validità della concessione del posteggio in 10 anni.

### **ART. 33**

#### **ESPOSIZIONE DEI DOCUMENTI E PUBBLICITÀ DEI PREZZI**

È fatto obbligo per ogni singolo operatore di tenere a disposizione degli Organi di Vigilanza l'autorizzazione amministrativa, la concessione del posteggio, la registrazione sanitaria, dove prevista ed ogni atto autorizzatorio previsto dalla normativa vigente.

I concessionari devono, inoltre, curare che sul fronte esterno del banco di vendita sia apposto, visibile al pubblico, il numero di identificazione del posteggio assegnato dal Comune. La mancanza dei sistemi di identificazione comporta la sanzione prevista dal successivo art. 41 e in caso di recidiva la sospensione dell'attività fino a 4 mercati settimanali.

Il commerciante su aree pubbliche è soggetto all'obbligo della esposizione dei prezzi ai sensi dell'art. 1, comma 85 della L.R. 11/2008.

I prodotti esposti per la vendita al dettaglio, debbono indicare, in modo chiaro, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

### **ART. 34**

#### **RIMANDI**

Per tutto quanto non espressamente precisato dal presente Regolamento, si rimanda al dettato delle leggi e normative richiamate in premessa, e nello specifico al Titolo X del D.Lgs. 114/1998, alla L.R. 11/2008, al D.Lgs. 18.05.2001, n. 228, al D.M. 20.11.2007, al D.Lgs. 59/2010, all'intesa della Conferenza unificata del 05.07.2012 alla L.R. 23/2018, alle Delib. della G.R. 722/2016 e 31/2016, al D.Lgs. 222/2016 e alle leggi e regolamenti in materia di igiene e sanità degli alimenti, in quanto applicabili. Per quanto riguarda l'istituzione di nuovi mercati e fiere, si fa rinvio all'art. 97 della L.R. 23/2018.

Per l'applicazione di specifici argomenti, si fa rinvio alla L.R. 23/2018:

- art. 92 - hobbisti;
- art. 98 - soppressioni, riconversione e riqualificazione dei mercati;
- art. 99 - trasferimento dei mercati;
- art. 100 - provvedimenti comunale per il commercio su aree pubbliche;
- art. 101 - mercati dell'antiquariato e collezionismo.

Per quanto concerne i divieti di vendere e/o somministrare alcolici, si fa rinvio all'art. 6, c. 2, lett. b)

della L. 160/2007 e art. 14 bis, commi 1 e 2 della L. 125/2001.

Il Consiglio Comunale adeguerà il presente Regolamento in caso di intervenuta nuova legislazione.

### ART. 35

#### SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli del pre-sente Regolamento e Ordinanze Sindacali, si applicano le sanzioni previste dagli artt. 22, 28, 29 e 30 del D.Lgs.114/1998 e dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267 del 18.08.2000:

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE	SANZIONE PECUNIARIA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONE ACCESSORIA
a) Commercio aree pubbliche mediante posteggio senza autorizzazione - art. 28, c.2-3 e art. 29/1 D.Lgs. 114/1998	da € 2.582,00 a € 15.493,00	€ 5.164,00	Confisca delle attrezzature e della merce
b) Commercio aree pubbliche itinerante senza autorizzazione - art. 28, c.2-4 e art. 29/1 D.Lgs 114/1998	da € 2.582,00 a € 15.493,00	€ 5.164,00	Confisca delle attrezzature e della merce
c) Commercio aree pubbliche itinerante su posteggio senza autorizzazione	da € 2.582,00 a € 15.493,00	€ 5.164,00	Confisca delle attrezzature e della merce
d) Commercio aree pubbliche - occupazione abusive del suolo pubblico - art. 20 bis L.R. 135/1999 - art. 28, c.9 e art. 29, c.1-3 D.Lgs. 114/1998	da € 2.582,00 a € 15.493,00	€ 5.164,00	Confisca delle attrezzature e della merce
e) Commercio aree pubbliche - inottemperanza limiti/divieti deliberazione comunale - art. 28, c.16 e art. 29, c.2-3 D.Lgs 114/1998	da € 516,00 a € 3.098,00	€ 1.032,00	Eventuale sospensione attività non superiore a 20 gg.
f) Commercio aree pubbliche - inottemperanza orari - Ordinanza Sindacale - art. 28, c.12 D.Lgs. 114/1998 e art. 7 bis D.Lgs. 267/2000	da € 25,00 a € 500,00	€ 50,00	

Le sanzioni di cui alla lett. f) della tabella sopra riportata potranno essere graduate con apposito atto deliberativo della Giunta Municipale.

Per quanto non previsto dalla suddetta tabella, si rinvia a quanto previsto dal Titolo X del D.Lgs. 114/1998, nonché a quelle previste dall'art. 96 della L.R. 23/2018.

Le violazioni del presente regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00;

La mancanza delle indicazioni di cui al precedente art. 38, 2° periodo:

- non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento;
- non esibire l'autorizzazione amministrativa alla richiesta degli organi di vigilanza;
- non lasciare pulito il posteggio occupato e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto;
- utilizzare energia elettrica proveniente da sorgenti inquinanti o non a norma di legge per l'alto grado di inquinamento acustico;
- utilizzare audiovisivi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono non ai fini della dimostrazione dei prodotti posti in vendita e/o in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle zone limitrofe, nei termini e nei limiti previsti dalla disciplina di settore;
- occupare abusivamente una porzione di area non concessa;
- depositare derrate alimentari a contatto con il pavimento non rispettando così le norme igienico-sanitarie;
- affiggere manifesti o stampati non autorizzati dall'Autorità comunale;
- ingombrare i luoghi di passaggio e ostacolare la libera circolazione negli spazi riservati al pubblico;
- introduzione nel mercato di veicoli per trasporto di persone o merci non autorizzati;
- mancanza di identificazione del posteggio; per la violazione a quanto previsto dall'art. 30, lett. b) del presente Regolamento, si applica la sanzione prevista dall'art. 14 ter, c. 2, L. 125/2001.

Per quanto concerne le procedure inerenti le sanzioni accessorie in merito all'occupazione abusiva di suolo pubblico si rinvia a quanto previsto dall'art. 96 della L.R. 23/2018.

Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della L. 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il mancato pagamento delle tasse o dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti come assenza. Con riferimento al regolamento per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative del Comune per la violazione dei Regolamenti ed Ordinanze, la competenza a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della L. n. 689/1981, a ricevere gli scritti difensivi da parte del trasgressore, ad effettuare l'audizione personale del trasgressore, l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 18 della stessa legge (ordinanza ingiunzione di pagamento o di archiviazione atti), per le violazioni amministrative di spettanza del Comune, è individuata in capo al Responsabile dell'ufficio competente per materia o alle altre figure individuate dal Regolamento dei servizi.

I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta o dalle Ordinanze di ingiunzione di pagamento sono incamerati dal Comune di Cupello.

## **ART. 36**

### **SANZIONI ACCESSORIE**

Ai sensi dell'art. 29, comma 3 del D.Lgs. 114/1998, in caso di particolare gravità o recidiva, il Responsabile dell'ufficio competente può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un

periodo non superiore a 20 (venti) giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per 2 (due) volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

#### **ART. 37**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento, divenuta esecutiva la delibera di approvazione ai sensi di legge, è pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore dopo tale pubblicazione.

Tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente Regolamento, devono intendersi abrogate.